

Comune di Porpetto

**ZONE A**

**PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE**

≡ **ARCHIUR Srl UDINE**



**(SAGOMA LIMITE ED ENERGIA SOLARE)**

- A) **RELAZIONE.**
- B) **MODIFICHE.**
- C) **ADEGUAMENTO AL PPR.**
- D) **ALLEGATI.**

## INDICE

<b>A) RELAZIONE.....</b>	<b>3</b>
A 1) PREMESSA. ....	3
A 2) INQUADRAMENTO. ....	4
A 3) OBIETTIVI, STRATEGIE E CONTENUTI DEL PRPC VIGENTE.....	5
A 4) VARIANTE. ....	6
A 4.1) OBIETTIVI, CRITERI E CONTENUTI. ....	6
A 4.1.1) SAGOMA LIMITE. ....	6
A 4.1.2) ENERGIA SOLARE.....	7
<b>B) MODIFICHE. ....</b>	<b>8</b>
<b>C) ADEGUAMENTO AL PPR.....</b>	<b>9</b>
C 1) IL TERRITORIO. ....	9
C 2) IL PPR E OBIETTIVI.....	10
C 3) PPR E INSEDIAMENTI STORICI.....	13
C 4) PPR E CORSI D'ACQUA.....	15
C 5) ADEGUAMENTO.....	23
<b>D) ALLEGATI. ....</b>	<b>25</b>
D 1) INQUADRAMENTO AREALE.....	26
D 2) FOTOGRAFIA ZENITALE. ....	27
D 3) FOTOGRAFIE DA TERRA. ....	28
D 4) ZONIZZAZIONE VIGENTE.....	29
D 5) ZONIZZAZIONE VARIANTE.....	30
D 6) NORME DI ATTUAZIONE - TESTO.....	31

## **A) RELAZIONE.**

### **A 1) PREMESSA.**

Porpetto è comune dotato di **piano** regolatore particolareggiato comunale (**PRPC**) delle zone **A**, corrispondenti ai nuclei storici, formato di iniziativa **pubblica**.

Il **PRPC** è **vigente** dall'anno **2003**.

Successivamente il piano è stato **modificato** con **due varianti** puntuali.

La variante qui presentata ha per oggetto una modifica di un breve tratto di **sagoma limite** e la previsione di **impianti solari** fotovoltaici e termici regolati in contesti determinati.

La variante qui presentata ha effetti solo per le parti da essa **dichiaratamente** modificate.

Per il resto valgono il piano **vigente** e varianti altre eventualmente **adottate**.

## A 2) INQUADRAMENTO.

**Porpetto** è insediamento di origine **rurale, concentrato**, tipico della bassa pianura friulana.

L'impianto urbanistico del nucleo, già oggetto di PRPC, è di matrice **medievale**, ad andamento stradale **sinusoidale**.

Le stesse **tipologie** insediative **storiche** sono, nel contesto delle trasformazioni degli ultimi decenni, relativamente **conservate**.

La **ristrettezza** dello **spazio** di ciascuna proprietà e la necessità di **difesa** dell'esterno e di **soleggiamento** hanno motivato in epoca storica una varietà di tipi insediativi per lo più **chiusi** verso strada, ma in alcuni casi **arretrati** o **perpendicolari** a essa, e comunque generalmente **saldati** tra loro.

Gli spazi pubblici del nucleo sono così costituiti preminentemente da **strade - canale**, delimitate da **cortine** edilizie compatte, allargate presso i **trivi** e **quadrivi**, all'interno delle quali hanno spazio **corti, rustici** e **orti**.

L'unità di base tipica, data dunque da casa e corte, più rustico e orto, ha un **fronte** strada **ridotto** e anche gli edifici interni allineati a **confine**.

Nel caso di fronti continui l'accesso dalla strada alla corte avviene normalmente mediante un **androne**.

L'altezza tipica della casa è di **due piani** più **granaio**.

Tra le destinazioni d'uso prevale per diffusione la **residenziale**.

Il valore **storico-documentale** dei singoli edifici è oggi vario, generalmente non rilevante per ciascuna di essi, ma tale da costituire una tipicità per l'**aggregazione** secondo linee diverse lungo strada.

Fatto rilevante è lo stato di **degrado** e/o **abbandono** in cui versano molti **edifici** e molte **corti**.

### **A 3) OBIETTIVI, STRATEGIE E CONTENUTI DEL PRPC VIGENTE.**

Uno degli obiettivi principali del **PRPC** vigente per zona **A** è **tutela**, recupero e riqualificazione dei nuclei storici, e **valorizzazione** del loro ruolo **residenziale**. Questo avviene tramite la **conservazione** dell'impianto **tipico storico** dei nuclei e dei loro elementi caratterizzanti, comprendenti edificato e spazi aperti come descritti al paragrafo **A 2)**.

La conservazione è perseguita tramite indicazioni di **filo fisso** e **sagoma limite**, indicanti rispettivamente linee **obbligatorie** e linee di **massimo ingombro**, poste in **coerenza** con la struttura tipico storica dell'insediamento.

Il PRPC articola il territorio in **sottozone**, da **A1** ad **A7**, da zona di **restauro** a zona **libera inedificabile**, applicando così su ogni area una diversa **previsione** di **intervento**, congrua con i principi **conservativi** e di **evoluzione**, e in particolare con il valore storico artistico ambientale, e con l'**obiettivo generale** di salvaguardare l'impianto urbanistico tipico storico.

Per gli aspetti particolari della disciplina urbanistica il PRPC prevede in generale **destinazioni** d'uso, **tipi** di intervento, **indici**, **indicazioni** e **criteri** particolari finalizzati al duplice obiettivo di **salvaguardare** l'insediamento e promuoverne interventi di **recupero**.

Particolarmente utili sono le previsioni per le caratteristiche di **edifici**, derivate dal **contesto** costruito e volte all'**armonizzazione** delle opere future.

Obiettivo del piano è comunque di **favorire** concretamente l'**intervento** di privati per **recupero** del patrimonio edilizio **esistente**, mediante una disciplina incentivante, articolata e ispirata a principi di conservazione ed evoluzione coerente.

#### A 4) VARIANTE.

##### A 4.1) OBIETTIVI, CRITERI E CONTENUTI.

###### A 4.1.1) SAGOMA LIMITE.

La **variante** al piano attuativo qui **proposta** ha per obiettivo di permettere un **recupero** con adeguamento dimensionale di un **limitato blocco** edilizio esistente a **Porpetto** capoluogo, lungo la via centrale nord sud (via Matteotti), lato est.

Qui trovasi una **cortina edilizia** disposta fronte strada e dotata di corte interna, generalmente priva di valore storico documentale, ma comunque tipica storica. Il fronte degli edifici è **lineare**, le aperture regolari, il tetto a falde con manto di coppi.

La variante interessa un blocco costituito da due unità, alte **due piani** più **sottotetto**.

Il blocco è in stato di **conservazione** in parte **ottimo** e in parte **cattivo**, è in parte occupato e in parte non occupato, ed è privo di interesse storico artistico o storico documentale, pur se di interesse è la presenza di un **androne** di accesso alle corte interna.

Il blocco è compreso in zona **A3**, di ristrutturazione, in cui sono comunque ammesse opere di **recupero** e anche di **integrazione**, tale essendo la costituzione di opere rapportate fisicamente e/o funzionalmente ad altre.

Di un certo maggiore interesse, per dimensione, completezza di facciata, regolarità di aperture e particolarità è invece un edificio adiacente, a sud.

Il tema che si prospetta ora è di un intervento in parte di **recupero** e in parte di **ampliamento** del blocco, per adeguarlo alle esigenze di un abitare attuale, richiedente maggiori spazi di vita, salve restando la salvaguardia dell'impianto urbanistico a cortina lungo strada e le caratteristiche architettoniche.

L'ampliamento consisterebbe principalmente in un **inspessimento** del blocco.

L'operazione è ora impedita dalla ristrettezza di spazio edificabile determinata dalla così detta **sagoma limite**, la linea interna alla corte che definisce l'ingombro massimo possibile delle opere.

Per questo motivo la variante qui presentata **modifica** la linea di **sagoma limite** per **allinearla** a nord con la linea prevista in proprietà contigua e a sud con edificio esistente.

La modifica del PRPC dopo trascorsi **10** anni dalla data di approvazione può avere luogo in ragione della legge regionale **12/2008**, articolo **3**, comma **7 bis**, prevedente che *Le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano, possono essere oggetto di variante parziale allo stesso anche successivamente al decorso del termine di cui al comma 7 [termine di efficacia decennale].*

Gli immobili **non** sono soggetti né al **vincolo culturale** né al **vincolo paesaggistico** di cui al decreto legislativo **42/2004**.

#### **A 4.1.2) ENERGIA SOLARE.**

Altro obiettivo della variante è di promuovere, con il risparmio energetico, l'uso di energia rinnovabile, e in particolare, nel contesto di nucleo storico, dell'**energia solare**.

Il PRPC vigente, risalente all'anno **2003**, **vieta** i **pannelli** solari in zona **A1** (di restauro) e **A2** (di conservazione tipologica), e presso **filo fisso**, che è la linea dell'edificato lungo le vie storiche principali.

Il tema dell'energia è diventato ormai strategico e imprescindibile, e l'uso di fonti **rinnovabili** è promosso a tutti i livelli di governo: europeo, statale e regionale. In particolare lo Stato ha anche recentemente semplificato le **procedure**, e la Regione ha stanziato e stanziava **fondi** per l'installazione di impianti quali qui sopra indicati.

La variante **adeguata** dunque le **norme** alle mutate esigenze e opportunità, prevedendo impianti solari **fotovoltaici** e **termici** regolati in zona **A2** e presso **filo fisso**.

Poiché queste opere possono avere un impatto visivo - paesaggistico, la variante prevede **criteri** ai fini di un corretto **inserimento** nel contesto territoriale.

Secondo la legge **34/2022**, articolo **7 bis**, comma **5**, l'installazione anche nelle zone **A** di impianti solari fotovoltaici e termici è considerata intervento di manutenzione **ordinaria**, e **non** è subordinata a **permessi**, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.

Per gli immobili soggetti a **vincolo culturale** resta l'assoggettamento ad **autorizzazione** della Soprintendenza.

Ciò non significa che le opere possano essere realizzate in qualsiasi modalità. Anzi, la legge regionale **19/2009**, articolo **16**, comma **4**, prevede che il Comune può comunque prevedere nello **strumento urbanistico** o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali o su **caratteristiche architettoniche**.

**B) MODIFICHE.**

La tavola di **ZONIZZAZIONE (8)** del piano regolatore particolareggiato comunale delle zone **A** nell'area perimetrata mediante linea rossa continua è modificata come segue:

linea di **sagoma limite** spostata, da come previsto in allegato **D 4)** a come previsto in allegato **D 5)**.

La **modifica** della zonizzazione del **PRPC** proposta dalla variante qui presentata rispetta il PRGC, in particolare laddove questo prescrive recupero ed evoluzione degli insediamenti in coerenza con la struttura tipica storica (PRGC, norme di attuazione, articolo **4, C, 1, b)**.

Le **NORME DI ATTUAZIONE**, articolo **8**, sono modificate e integrate come indicato in allegato **D 6)**.

## C) ADEGUAMENTO AL PPR.

Questo paragrafo costituisce il documento di adeguamento al Piano paesaggistico regionale previsto dalla legge regionale **5/2007**, articolo **57 quater**, e dal decreto regionale **126/2022** (Regolamento di attuazione della parte III, Paesaggio), articolo **5**.

### C 1) IL TERRITORIO.

Porpetto è territorio della **Bassa pianura** friulana e isontina.

Questo territorio ha una forte omogeneità dovuta alla natura dei terreni, tipici della pianura alluvionale, dove per natura sono presenti **risorgive** e relitti di **boschi** planiziali.

La presenza umana ha determinato tra l'altro la costruzione di due città di **fondazione** (Aquileia, nell'antichità, Torviscosa nel **'900**), **centuriazione** (nell'antichità) ancora oggi in parte leggibile nella trama territoriale, e **bonifiche** (nel **'900**).

La trama insediativa consiste principalmente in due tipi di sistemi: quello dei **borghi** e dei centri della maglia **centuriata**, che coniuga struttura antica e struttura recente urbana e produttiva, e quella reticolare storica dei **borghi rurali** e ville suburbane, legate al sistema agrario.

Porpetto è stato sito ideale per impiantare un abitato in sicurezza rispetto ai rischi di esondazione e in prossimità di risorse idriche, essendovi qui, tra le altre, il **fiume** Corno e la **roggia** Corgnolizza.

Il fiume Corno e la roggia Corgnolizza hanno rappresentato fino all'**'800** anche via di comunicazione, oggi percorso da piccoli natanti a braccia solo per svago.

I centri abitati hanno avuto nel tempo un'**espansione** periferica a **macchia d'olio**, estensiva, e interventi sul patrimonio edilizio esistente originario non sempre rispettosi delle caratteristiche tipiche storiche.

Porpetto è luogo **strategico** quanto a collegamenti viari, essendo che in questo territorio vi è l'uscita dell'autostrada **A4** (Torino - Trieste) per la zona industriale dell'Aussa Corno e del porto commerciale a questa connesso.

Le principali dinamiche di trasformazione del territorio quanto a insediamenti sono di **periurbanizzazione** insediativa, localizzazione lungo l'asse stradale maggiore di attività **produttive** e **commerciali**, degrado e/o abbandono nei nuclei storici.

Un'opera dinamica **infrastrutturale** rilevante è una **circonvallazione** viaria dal casello autostradale al confine comunale sud, a ovest della strada regionale **ex provinciale 80** (dell'Aussa Corno).

## C 2) IL PPR E OBIETTIVI.

Il Piano paesaggistico regionale (PPR) è strumento regionale che riconosce la struttura territoriale, gli aspetti e i caratteri derivanti dall'azione di fattori **naturali, umani** e dalle loro interrelazioni, e definisce gli indirizzi strategici volti alla **tutela**, alla **valorizzazione**, al **ripristino** e alla creazione di paesaggi al fine di orientare e armonizzare le sue trasformazioni.

Il PPR è improntato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo, **salvaguardia** dei caratteri distintivi dei valori identitari del paesaggio e promuove i valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono.

Il PPR si compone delle seguenti **parti e fasi**:

- a) **statutaria**, che reca i contenuti del Codice e tratta degli ambiti di paesaggio di cui all'articolo **135** del Codice, e dei beni paesaggistici di cui all'articolo **134**;
- b) **strategica**, che reca contenuti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice volti a orientare le trasformazioni del paesaggio sulla base dei valori culturali ed ecologici e a integrare il paesaggio nelle altre politiche.  
La parte strategica si articola in reti, paesaggi strutturali e linee guida;
- c) **gestione**, orientata alla definizione degli strumenti di gestione, attuazione e monitoraggio del PPR.

Il PPR trova fondamento in un complesso di informazioni contenute in un suo quadro conoscitivo.

Per la parte **statutaria** il PPR individua nel comune di Porpetto:

- a) **beni paesaggistici**:
  - 1) **corsi d'acqua** iscritti negli elenchi di cui al regio decreto **1775/1933**;
  - 2) boschi;
- b) **morfotipo**: Porpetto morfotipo **agrorurale**: insediamento rurale di pianura.

Gli **obiettivi** della parte **statutaria** del PPR sono:

- a) **assicurare** che tutto il territorio sia adeguatamente **conosciuto, salvaguardato**, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;
- b) **conservare** gli elementi costitutivi e le morfologie dei **beni paesaggistici** sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- c) **riqualificare** le aree **compromesse o degradate**;
- d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il **minor consumo di suolo**;
- e) **individuare** le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.

La variante, come descritta al capitolo **A 4**), è **coerente** con gli **obiettivi** della parte **statutaria** laddove è volta a:

- a) salvaguardare il **paesaggio urbano** in ragione del valore espresso dai contesti interessati;
- b) conservare gli **elementi costitutivi** e le **morfologie** dei **beni paesaggistici**;
- c) promuovere il **recupero** e la **riqualificazione** di un complesso semi abbandonato;
- d) salvaguardare le **caratteristiche paesaggistiche** del territorio interessato, comportando con la promozione di recupero di opere esistenti **minor** consumo di **suolo**;
- (e) (...).

Per la parte **strategica** il PPR individua nel comune di Porpetto:

- a) **rete ecologica**:
  - 1) direttrici di connettività;
  - 2) ecotopi:
    - 2.1) *stepping stones*;
    - 2.2) connettivo lineare su rete idrografica;
    - 2.3) *core areas*, con fasce tampone;
- b) rete della **mobilità lenta**: ciclovia regionale (**A 18**), passante per Castello e per Porpetto;
- c) rete dei **beni culturali**:
  - 1) chiesa;
  - 2) mulini;
  - 3) centa (a Porpetto);
  - 4) palazzo (Frangipane) (a Castello).

Gli **obiettivi** della parte **strategica** del PPR sono:

- a) mettere il paesaggio in **relazione** con il contesto di vita delle comunità, con il **patrimonio culturale** e naturale, considerandolo quale fondamento della identità;
- b) individuare, **conservare** e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, **storici** e archeologici, gli insediamenti e le aree rurali per uno sviluppo di qualità della regione;
- c) contrastare la perdita di biodiversità e di servizi **ecosistemici**;
- d) perseguire la strategia di **consumo zero** del suolo;
- e) conservare la diversità paesaggistica contrastando la tendenza all'omologazione dei paesaggi;
- f) tutelare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le **reti** e le connessioni strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere;
- g) indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla inclusione del **paesaggio** nelle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali.

La variante, come descritta al capitolo **A 4**), è **coerente** con gli **obiettivi** della parte **strategica** laddove:

- (a) (...);

- b) promuove la **conservazione** e il miglioramento di un patrimonio **storico** per uno sviluppo di qualità;
- (c) (...);
- d) promuovendo il recupero del patrimonio edilizio esistente è coerente con la strategia di **consumo zero** del suolo;
- (e) (...);
- (f) (...);
- (g) (...).

Gli **obiettivi** di qualità **paesaggistica**, ai sensi dell'articolo **143**, comma **1**, lettera **i**), del Codice, sono declinati nelle *Schede degli Ambiti di paesaggio* e nell'*Abaco dei morfotipi*.

### C 3) PPR E INSEDIAMENTI STORICI.

Il PPR indica il nucleo storico di Porpetto come *Morfotipo agrorurale*, della specie *Insedimento rurale di pianura* (Scheda Ambito di paesaggio **10** Bassa pianura friulana e isontina, capitolo **2**, paragrafo **2.5**) (PPR, Webgis, WFS, Banca dati regionale PPR).

**Indirizzi e direttive** del PPR (Scheda, paragrafo **4.1.2**) per gli aspetti insediativi e con riguardo all'oggetto di variante sono che gli strumenti di pianificazione urbanistica:

- a) delimitino *gli insediamenti di tipo agro-rurale che comprendono anche la componente edilizia-insediativa ad essi riferita, quali gli insediamenti rurali di pianura, nonché individuano gli ulteriori insediamenti rispetto a quelli elencati nel medesimo paragrafo, espressivi dei medesimi morfotipi, definendone le norme di valorizzazione, sulla base di indirizzi determinati;*
- b) disciplinino la tutela e il mantenimento dei borghi storici (...), preservando il loro impianto urbanistico, orientamento, tipologia edilizia ed architettonica.

Gli **obiettivi** di **qualità** paesaggistica per i morfotipi *Insedimenti storici originari* della Scheda di Ambito di paesaggio (capitolo **4**, paragrafo **4.2**, lettera **a**) sono:

- a) *conservare e rendere leggibili i segni della struttura insediativa originaria generata dalle particolarità idrogeomorfologiche (rogge, alti morfologici) e leggibili nell'impianto viario, nell'organizzazione degli spazi pubblici, nella presenza di rogge, di "sfuei" o di pozzi e nei toponimi, e conservare le tipologie edilizie, i manufatti e i materiali che sono testimonianza significativa della stratificazione storica;*
- b) *rafforzare la struttura insediativa originaria spesso di impianto lineare attraverso l'eliminazione e/o sostituzione delle parti incongrue. Le nuove architetture devono essere coerenti con i valori del sito e con la sua morfologia e con l'organizzazione spaziale delle zone storiche; possono essere espressione architettonica del proprio tempo, evitando però la frammentazione della continuità del tessuto urbano, l'intrusione con elementi estranei ed incongrui o fuori scala;*
- c) *contrastare il degrado e l'abbandono dei centri storici anche attraverso il recupero funzionale alla residenza e alle funzioni economiche (commercio, servizi, direzionale), il rafforzamento degli spazi di relazione e di pedonalizzazione in una cornice di conservazione dei valori formali ed incremento della qualità dello spazio urbano.*

**Indirizzi e direttive** per i morfotipi *Insedimenti storici originari* della stessa Scheda di ambito di paesaggio sopra indicata sono:

- a) *individuare i segni della struttura insediativa originaria (impianto viario, particolarità idro-geomorfologiche ...) e gli edifici di rilevanza storico culturale, gli elementi architettonici e i materiali che li caratterizzano e definiscono norme volte al loro recupero ed alla salvaguardia dell'organismo edilizio nel suo insieme.*

*Per la salvaguardia dell'organismo nel suo insieme, vanno considerati tanto gli elementi edilizi, quanto altri elementi costituenti gli spazi aperti (strade, piazze, cortili, giardini, spazi liberi ecc.), ed altre strutture significative (mura, porte, rocche ecc.), nonché eventuali elementi naturali che accompagnano l'insieme caratterizzandolo più o meno accentuatamente (contorni naturali, corsi d'acqua, singolarità geomorfologiche ecc.). Gli elementi edilizi che ne fanno parte vanno conservati non solo nei loro aspetti formali, che ne qualificano l'espressione architettonica o ambientale, ma altresì nei loro caratteri tipologici in quanto espressione di funzioni che hanno caratterizzato nel tempo l'uso degli elementi stessi;*

- b)** *definire norme volte alla disciplina dei nuovi interventi edilizi;*
- c)** *prevedere interventi negli spazi di relazione che considerino i segni della struttura originaria, i materiali propri della zona nonché tendano alla razionalizzazione degli impianti a rete aerei con l'eventuale loro interrimento ove possibile.*

#### C 4) PPR E CORSI D'ACQUA.

Oltre che rispetto al morfotipo *Insedimenti tipici storici originari*, la variante va adeguata (confrontata) con il PPR anche rispetto ai **beni paesaggistici** costituiti da fiumi, torrenti, **corsi d'acqua** e relativa fascia di **150** metri ciascuna come previsti dal decreto legislativo **42/2004**, articolo **142**, comma **1**, lettera **c**).

Questi sono:

- a) a Porpetto: fiume Corno;
- b) a Castello: fiume Corno, rio Beradorio, roggia del Molino;
- c) a Corgnolo: roggia Avenale.

L'unica modifica che la variante del piano regolatore particolareggiato comunale delle zone **A** propone rispetto a beni paesaggistici è la previsione di **impianti solari** fotovoltaici e termici regolati in zone **A2** (di conservazione tipologica) e lungo **filo fisso**, cioè lungo le vie storiche principali, sia a Porpetto che a Villalta, a Castello e a Corgnolo.

Per beni paesaggistici qui sopra indicati il **PPR** prevede **indirizzi**, **direttive** e **prescrizioni d'uso**, che sono:

<b>INDIRIZZO a):</b>
<i>a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;</i>
<b>DIRETTIVE PER INDIRIZZO a):</b>
<i>a1) salvaguardare la funzionalità ecologica e idraulica e della morfologia fluviale naturale (rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) attraverso il mantenimento o ripristino di condizioni di naturalità, libera dinamica e connettività ecologica prevedendo interventi di riqualificazione fluviale e di superamento delle barriere che interrompono il continuum fluviale;</i>
<i>a2) riqualificare e incrementare le formazioni arboree igrofile e golenali con gestione della vegetazione fluviale che concili elementi di conservazione della biodiversità (qualità, maturità, complessità strutturale, continuità longitudinale e trasversale) con i requisiti di funzionalità fluviale, intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona;</i>
<i>a3) individuare gli insediamenti storici originari riconducibili ai morfotipi di cui [PPR, NDA] all'articolo 17, fondati su corsi d'acqua e la definizione di norme volte alla salvaguardia, valorizzare e recuperare gli elementi percepibili ed espressivi delle relazioni fra il corso d'acqua e le attività antropiche;</i>
<i>a4) individuare gli edifici di rilevanza storico-culturale (esempio: mulini, idrovore, eccetera), dei manufatti (esempio: lavatoi) nonché degli elementi architettonici, dei materiali (esempio: rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati) e le eventuali attrezzature tecnologiche (esempio: macchine idrauliche, bilance da pesca) che li caratterizzano; per questi edifici sono ammessi unicamente interventi di recupero edilizio, mentre per gli altri manufatti, elementi e materiali interventi di conservazione e valorizzazione, fatti salvi gli interventi connessi alla funzionalità idraulica degli edifici e dei manufatti stessi;</i>

<i>a5) individuare i punti panoramici, alti morfologici, terrazzi fluviali che permettono la percezione di ampie parti dei paesaggi fluviali e definire norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;</i>
<i>a6) delimitare le seguenti aree all'interno delle quali gli interventi specificati al [PPR, NDA, articolo 23] successivo comma 8, lettera d), sono soggetti all'applicazione dell'articolo 143 [del Codice], comma 4, lettera a), [non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR] in relazione al grado di compromissione dei luoghi e a condizione che lo strumento urbanistico definisca norme dettagliate per la conformazione degli interventi, con attenzione alle visuali da e verso il corso d'acqua tutelato, alla copertura vegetale o a eventuali interventi di mitigazione;</i>
<i>a6.1) aree a rischio idrogeologico, ai sensi del regio decreto 3267/1923 e della Sezione II della legge regionale 9/2007 (Norme in materia di risorse forestali);</i>
<i>a6.2) aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica locale", e ad eccezione di una fascia di profondità di 50 metri dalla sponda o dall'argine, le parti del territorio già trasformate e destinate a:</i>
<i>insediamenti industriali ed artigianali;</i>
<i>insediamenti di attrezzature commerciali;</i>
<i>servizi e attrezzature collettive;</i>
<i>a7) recepire e delimitare le aree compromesse e degradate e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi [PPR, NDA] degli articoli 33 e 34;</i>
<b>INDIRIZZO b):</b>
<i>b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;</i>
<b>DIRETTIVE PER INDIRIZZO b):</b>
<i>b1) individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di erosione e artificializzazione delle sponde nonché alterazione delle componenti vegetazionali del paesaggio fluviale, anche in relazione al ripristino della connettività ecologica e alla salvaguardia delle zone tampone a tutela delle aree protette secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotopi della rete ecologica nelle schede d'ambito di paesaggio; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";</i>
<i>b2) riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale;</i>
<i>b3) potenziare la connessione e la connettività ecologica dalla sorgente alla foce del corso d'acqua, con particolare attenzione alla riqualificazione della vegetazione ripariale, alla rete idrografica minore intercettata entro le fasce di tutela, incluso il reticolo scolante delle bonifiche;</i>
<b>INDIRIZZO c):</b>
<i>c) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;</i>
<b>DIRETTIVE PER INDIRIZZO c):</b>

<i><b>c1)</b> individuare le componenti idrogeologiche per le quali è possibile ripristinare le funzioni di connettività ecologica a scala regionale e locale, secondo le indicazioni della rete ecologica regionale e includendole nella rete ecologica locale; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";</i>
<b>INDIRIZZO d):</b>
<i><b>d)</b> garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;</i>
<b>DIRETTIVE PER INDIRIZZO d):</b>
<i><b>d1)</b> utilizzare, laddove possibile, le strade bianche, vicinali e interpoderali, e la sentieristica già esistente;</i>
<i><b>d2)</b> i nuovi percorsi di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono improntati a criteri di riduzione di impatto degli stessi;</i>
<i><b>d3)</b> gli attraversamenti dei corsi d'acqua sono preferibilmente localizzati sui o in corrispondenza dei ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi ciclopedonali riservati;</i>
<i><b>d4)</b> la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è improntata a criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati;</i>
<i><b>d5)</b> gli interventi di manutenzione dei tracciati esistenti e di realizzazione di nuovi percorsi sono realizzati avendo riguardo alla cura della vegetazione ripariale e al mantenimento e ripristino dei varchi visuali verso il corso d'acqua;</i>
<b>INDIRIZZO e):</b>
<i><b>e)</b> salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;</i>
<b>DIRETTIVE PER INDIRIZZO e):</b>
<i><b>e1)</b> individuare le aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione ripariale di pregio, quali ad esempio le boscaglie a galleria di pioppo italico, le ontanete a <i>Alnus glutinosa</i> e cespuglieti e boscaglie di <i>Salix</i>spp. e definire norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;</i>
<i><b>e2)</b> individuare gli elementi vegetazionali semi-naturali o di origine antropica e le loro formazioni, quali ad esempio filari di salici capitozzati, ontani o di altre specie igrofile, e definire norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e potenziamento;</i>
<i><b>e3)</b> individuare gli elementi naturali di tipo idrogeomorfologico, che connotano il paesaggio fluviale, quali ad esempio forre, salti d'acqua, gole, rapide, cascate, meandri, meandri abbandonati, sorgenti, risorgive e fontanili e definire norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;</i>
<i><b>e4)</b> individuare le aree del paesaggio fluviale degradate dalla presenza di vegetazione alloctona, quali ad esempio la <i>amorpha fruticosa</i> e la <i>reynoutriaiaiponica</i>, e definire norme regolamentari per il loro contenimento ed eradicazione;</i>
<b>INDIRIZZO f):</b>

<i>f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;</i>
<b>DIRETTIVE PER INDIRIZZO f):</b>
<i>f1) individuare le rogge e i canali artificiali di impianto storico;</i>
<i>f2) individuare gli edifici di rilevanza storico-culturale connessi al paesaggio fluviale (quali ad esempio mulini, battiferri ed opifici idraulici in genere, idrovore, opere di derivazione e di regimazione, salti di fondo), i manufatti (quali ad esempio lavatoi, ponticelli, manufatti per l'utilizzo dell'acqua a scopo ornamentale, bilance da pesca) nonché definire abachi degli elementi architettonici, dei materiali (quali ad esempio rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati, calcestruzzo originario con poco legante e granulometria grossa) e delle attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche) che li caratterizzano; definire norme per il recupero edilizio degli edifici e dei manufatti e per la conservazione, valorizzazione e riproposizione degli elementi architettonici e dei materiali;</i>
<i>f3) prevedere, in caso di nuova edificazione lungo le sponde del corso d'acqua, la limitazione delle altezze in coerenza con quelle degli edifici di tipologia tradizionale esistenti;</i>
<b>INDIRIZZO g):</b>
<i>g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica;</i>
<b>DIRETTIVE PER INDIRIZZO g):</b>
<i>g1) improntarsi all'obiettivo di azzeramento del consumo di suolo definito a livello europeo già con la "Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006";</i>
<i>g2) recepire, specificare e delimitare le aree compromesse o degradate, e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lett. b) del Codice e proporre interventi volti al recupero ed alla riqualificazione, promuovendo l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale, con le modalità di cui agli articoli 33 e 34;</i>
<i>Contestualmente individuare ove possibile aree esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpare o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica;</i>
<i>g3) individuare gli insediamenti produttivi dismessi diversi rispetto a quelli indicati al punto g2) e definiscono norme per il loro recupero o riconversione ad altri usi, salvaguardando il rapporto con il corso d'acqua;</i>

<b>PRESCRIZIONI D'USO</b>
<b>a) Non sono ammissibili:</b>
<i>a1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (esempio: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto dal PPR, NDA, articolo 23, comma 8, punto 2), lettera b);</i>

<b>a2)</b> interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al PPR, NDA, articolo 23, comma 8, punto 2), lettera b), e punto 7, lettera c), effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei;
<b>a3)</b> interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad esempio il fiume Tagliamento fermo restando quanto disposto dal PPR, NDA, articolo 23, comma 8, punto 2), lettera b), e punto 7), lettera c);
<b>a4)</b> interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d'acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all'interno delle fasce di rispetto;
<b>a5)</b> l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, nonché per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide;
<b>a6)</b> la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000;
<b>a7)</b> l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche;
<b>a8)</b> la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni;
<b>a9)</b> la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto del materiale litoide di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7);
<b>a10)</b> sino all'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle "aree non idonee" di seguito elencate:
<b>a10.1)</b> siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco;
<b>a10.2)</b> rete natura 2000;
<b>a10.3)</b> geositi;
<b>a10.4)</b> interventi non ammessi dal Piano tutela acque;
<b>a11)</b> realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

<b>a12)</b> <i>l'intubazione dei corsi d'acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;</i>
<b>a13)</b> <i>la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), successivamente all'adozione del PPR;</i>
<b>b)</b> Sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a), i seguenti interventi che devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:
<b>b1)</b> <i>interventi urbanistici edilizi che:</i>
<b>b1.1)</b> <i>garantiscono il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili; l'inserimento nel contesto paesaggistico è valutato secondo i principi di coerenza paesaggistica; nel territorio urbanizzato, l'inserimento nel contesto paesaggistico può avvenire anche creando un nuovo paesaggio che è valutato sulla base dei criteri di qualità paesaggistica di cui al PPR, NDA, articolo 20, commi 10 e 11;</i>
<b>b1.2)</b> <i>non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;</i>
<b>b1.3)</b> <i>incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;</i>
<b>b1.4)</b> <i>non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante;</i>
<b>b2)</b> <i>le sistemazioni idrauliche e opere di difesa che tengano conto degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi e garantiscano attraverso la qualità progettuale il minor impatto visivo possibile, nonché le sistemazioni e le opere che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica;</i>
<b>b3)</b> <i>la realizzazione, nelle aree diverse rispetto a quelle di cui al PPR, NDA, articolo 23, comma 7, lettera b), punto ii), di nuove attività estrattive in conformità alle disposizioni della legge regionale 12/2016 o, se approvato, al Piano regionale delle attività estrattive, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;</i>
<b>b4)</b> <i>la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi.</i>
<b>b5)</b> <i>le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area fluviale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico che prevedono adeguate misure compensative o mitigative;</i>
<b>b6)</b> <i>la realizzazione di nuovi tracciati viari lungo il corso d'acqua della viabilità primaria individuata nella cartografia delle infrastrutture e della mobilità lenta; al fine di garantire la sicurezza delle ciclovie della Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), sono ammesse pavimentazioni flessibili correttamente inserite nel contesto;</i>
<b>b7)</b> <i>l'adeguamento dei ponti, muri di contenimento e altri manufatti di pertinenza stradale, realizzati in pietra o espressione delle tecniche costruttive del passato, attraverso un approccio di conservazione dei medesimi manufatti e materiali;</i>
<b>b8)</b> <i>l'individuazione di specifiche aree per lo svolgimento di attività sportive particolari quali motocross e ciclocross, scelte fra quelle compromesse e degradate per cause antropiche, assicurando il rispetto e, laddove possibile, il ripristino della vegetazione riparia, con esclusione delle aree core della rete ecologica;</i>

<b>c)</b> Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel D.P.R. 31/2017:
<b>c1)</b> realizzazione di percorsi per la mobilità lenta su viabilità esistente, e manutenzione di strade locali e vicinali a fondo naturale, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
<b>c2)</b> rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso delle acque;
<b>c3)</b> ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;
<b>c4)</b> ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;
<b>c5)</b> realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero ovvero funzionali allo svolgimento di attività didattiche, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
<b>c6)</b> rimozione di opere di intubamento totale o parziale di un corso d'acqua;
<b>c7)</b> interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
<b>c8)</b> per le cave a cielo aperto e di versante, esistenti alla data di adozione del PPR, per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica e siano in atto gli interventi di rinaturalizzazione anche per fasi, all'interno del perimetro minerario, in conformità ai provvedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva, sono ammessi:
<b>c8.1)</b> riposizionamenti di tramogge, nastri trasportatori, gruppi di frantumazione e vagliatura, impianti di lavaggio, centrali di compressione, tettoie, pensiline e vasche per lo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati prive di opere di fondazione;
<b>c8.2)</b> impianti per la raccolta e il trattamento delle acque, superficiali e di processo, purché totalmente interrati o superficiali in pianta inferiori ai 100 metri quadri;
<b>c8.3)</b> realizzazione di piazzali e percorsi carrabili con finitura non asfaltata, all'interno dell'area di cava, di superficie inferiore a 2.500 metri quadri, in zone già destinate a piazzale o a viabilità nel progetto approvato;
<b>c8.4)</b> riposizionamento di baraccature di servizio, con o senza opere di fondazione, già previste nel progetto autorizzato;
<b>c8.5)</b> nuove baraccature di servizio con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri;
<b>c8.6)</b> strutture di stoccaggio dei carburanti, lubrificanti, oli esausti e per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione competente;
<b>c8.7)</b> strutture per la sicurezza dei cantieri: in particolare, reti di contenimento e paramassi, guardrails, cancelli, recinzioni;
<b>d)</b> in attuazione del Codice, articolo 143, comma 4, lettera a), per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR:

<b>d1)</b> demolizioni di strutture in aree a rischio idrogeologico, ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali),
<b>d2)</b> interventi nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale", di rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili;
<b>d3)</b> negli insediamenti industriali ed artigianali, delimitati e disciplinati ai sensi del PPR, NDA, articolo 23, comma 7, lettera a), punto vi), e con esclusione degli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, dell'edilizia rurale tradizionale e delle testimonianze dell'archeologia industriale, gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.15, B. 19, B.20, dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;
<b>d4)</b> negli insediamenti di attrezzature commerciali, delimitati e disciplinati ai sensi del PPR, NDA, articolo 23, comma 7, lettera a), punto vi), gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.8, B.12, B.15 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017; e. negli insediamenti di servizi e attrezzature collettive, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi) e con esclusione di quanto previsto all'articolo 10, comma 4, lettere f) e g) del Codice, gli interventi di cui ai punti B.12, B.15, B.21, B.23, B.25, B.26 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;
<b>d5)</b> interventi di potenziamento della rete della mobilità lenta su tratti già esistenti di strade locali, strade vicinali, sentieri, itinerari ciclopeditoni, oppure attraverso l'utilizzo di infrastrutture esistenti dismesse (quali ex ferrovie, argini, alzaie e ripe di fiumi, tronchi stradali dismessi);
<b>d6)</b> interventi previsti dai contratti di fiume di cui all'articolo 52, condivisi dal Ministero e dalla Regione;
<b>e)</b> in attuazione del Codice, articolo 143, comma 4, lettera b), per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR che hanno individuato le aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:
<b>e1)</b> rinaturalizzazione nelle aree già destinate ad insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati;
<b>e2)</b> ripristino del sistema di alberature, dei fossi e dei bordi lungo gli assi di grande viabilità storica alterati da insediamenti commerciali e produttivi.

## C 5) ADEGUAMENTO.

In ordine a **indirizzi** e **direttive** sia per insediamenti storici che per corsi d'acqua è da osservarsi innanzi tutto che il piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) delle zone **A** rispetta già di per sé i **caratteri tipici** storici degli insediamenti originati presso corsi d'acqua, mediante previsione di **tipi** di intervento, **destinazioni** d'uso, **indici**, **indicazioni** grafiche e **criteri** particolari volti al duplice obiettivo di **salvaguardare** i nuclei storici come da caratteristiche tipiche storiche e promuovere interventi di **recupero**.

Particolarmente sono volte all'obiettivo di salvaguardia le previsioni per le caratteristiche di edifici quanto a sviluppo **planimetrico**, **forme**, **materiali** e opere **complementari**.

Il PRPC contiene poi anche **criteri** per interventi su **corsi d'acqua**, riferiti a manufatti in alveo, sponde e alveo, vegetazione ripariale e qualità delle acque (norme di attuazione, articolo **8**, comma **9**).

Posto che la sede idonea per una verifica e un adeguamento generale se necessario è una variante generale del PRPC, va segnalato che nei **beni paesaggistici** costituiti da corsi d'acqua e fasce di **150** metri l'unica **modifica** proposta dalla variante è la previsione di **impianti solari** fotovoltaici e termici in zone **A2** e presso **filo fisso**.

La norma prevede qui:

- 1) *su tetti a falda nuovi pannelli solari fotovoltaici e termici sono realizzati:*
  - 1.1) *aderenti o integrati alla copertura, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, con forme geometriche semplici;*
  - 1.2) *distanti dai bordi delle falde almeno 60 centimetri;*
- 2) *i serbatoi di accumulo di impianti solari termici sono posti interni agli edifici o, se esterni, non visibili da spazi pubblici distanti meno di 150 metri.*

L'aderenza o integrazione alla copertura, la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda sono condizioni tali per cui la **geometria** degli edifici è **rispettata**.

La previsione di una **distanza** dei pannelli dai **bordi** delle falde è idonea a fare percepire che l'edificio ha di fondo un manto di copertura **tradizionale**.

Vale la pena ora di svolgere alcune considerazioni.

Le valutazioni circa la **compatibilità** paesaggistica dei pannelli **non** possono basarsi solo sulla salvaguardia dell'integrità dell'edificio secondo un modello edificatorio **tradizionale**, ma devono stabilire se le **innovazioni**, percepite nel contesto, siano **dissonanti**.

Anche prendendo atto dell'**evoluzione** dell'ordinamento giuridico in materia, oggi **non** è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche **tradizionali**.

Anche la **sensibilità** collettiva verso l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili risulta inevitabilmente **diversa**.

Occorre quindi focalizzare l'attenzione sulle **modalità** e la **qualità** dei lavori con cui gli stessi sono inseriti negli edifici e nel paesaggio urbano.

La **mera visibilità** di pannelli fotovoltaici anche o soprattutto da punti di osservazione pubblica, peraltro nei nuclei storici assai limitata per la ristrettezza delle vie, **non** configura di per sé un'ipotesi di **incompatibilità** paesaggistica.

La presenza di **impianti solari** sulla sommità degli edifici **non** è più percepita come fattore di **disturbo** visivo, bensì come un'**evoluzione** dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non modifichi l'aspetto esteriore complessivo dell'area circostante, e le opere siano realizzate **senza dissonanze**.

È per tutte queste ragioni che l'**adeguamento** al PPR consiste nel prevedere la realizzazione di pannelli solari **aderenti** o **integrati** alla copertura, con la stessa **inclinazione** e lo stesso **orientamento** della falda, con forme geometriche **semplici**, e una **distanza** dai bordi delle falde.

E ancora, la variante prevede che i **serbatoi** di accumulo di impianti solari termici siano posti **interni** agli edifici o, se esterni, **non visibili** da spazi pubblici distanti meno di **150** metri.

Queste previsioni **soddisfano** gli **obiettivi** di qualità e gli **indirizzi** e **direttive** del PPR nel loro complesso sia rispetto ai morfotipi *Insedimenti rurali di pianura* che rispetto alla tutela paesaggistica di corsi d'acqua e loro fasce di **150** metri.

Le previsioni di variante **non confliggono** con le **prescrizioni d'uso** del PPR, che comunque sono da applicarsi **direttamente** dal PPR, come previsto dal PPR stesso, norme di attuazione, articolo **58**.

**Non** interessando elementi della parte **strategica** del PPR come indicati al paragrafo **C 2)**, la variante **non pregiudica** le attività di **conformazione** al PPR.



**D 1) INQUADRAMENTO AREALE.**

Planimetria (estratto).  
Scala 1: 5 000.

Area oggetto di modifica: perimetrata di rosso.



**D 2) FOTOGRAFIA ZENITALE.**

Scala 1: 2 000 c.

Area oggetto di modifica: perimetrata di rosso.



**D 3) FOTOGRAFIE DA TERRA.**

Edifici interessati: indicati con freccia rossa.



1

da sud ovest




2

da nord ovest

**D 4) ZONIZZAZIONE VIGENTE.**

Planimetria (estratto).  
Scala 1: 1 000.


Area oggetto di modifica: perimetrata di rosso.



Comune di Porpetto

ZONE A -

PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE



Previsione

8)

# ZONIZZAZIONE


Planimetria, scala 1:1000

	<b>Perimetro di Prpc</b>
	<b>Zona A1, di restauro</b>
	<b>Zona A2, di conservazione tipologica</b>
	<b>Zona A3, di ristrutturazione</b>
	<b>Zona A4, di demolizione e ricostruzione</b>
	<b>Zona A5, di demolizione senza ricostruzione</b>
	<b>Zona A6, libera edificabile</b>
	<b>Zona A7, libera inedificabile</b>
	<b>Zona S, per servizi ed attrezzature collettive:</b> 1 a = Parcheggio; 5 c = Spettacoli all'aperto.
	<b>Raggruppamento edilizio caratteristico</b>
	<b>Viabilit^ esistente / prevista</b>
	<b>Acqua</b>
	<b>Filo fisso</b>
	<b>Sagoma limite</b>
	<b>Vincolo culturale di cui a Dlgs 490/1999, titolo 1;</b>
	<b>Muro di interesse storico-documentale</b>
	<b>Portale di interesse storico-documentale</b>
	<b>Pozzo di interesse storico-documentale</b>
	<b>Area di rispetto allevamento zootecnico, perimetro</b>
	<b>Sito di importanza comunitaria di cui a direttiva Cee 92/43, perimet</b>
	<b>Altezza massima, metri</b>

**D 5) ZONIZZAZIONE VARIANTE.**

Planimetria (estratto).  
Scala 1: 1 000.


Area oggetto di modifica: perimetrata di rosso.



Comune di Porpetto

ZONE A -

PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE



Previsione

8)

# ZONIZZAZIONE

Planimetria, scala 1:1000

	<b>Perimetro di Prpc</b>
	<b>Zona A1, di restauro</b>
	<b>Zona A2, di conservazione tipologica</b>
	<b>Zona A3, di ristrutturazione</b>
	<b>Zona A4, di demolizione e ricostruzione</b>
	<b>Zona A5, di demolizione senza ricostruzione</b>
	<b>Zona A6, libera edificabile</b>
	<b>Zona A7, libera inedificabile</b>
	<b>Zona S, per servizi ed attrezzature collettive:</b> 1 a = Parcheggio; 5 c = Spettacoli all'aperto.
	<b>Raggruppamento edilizio caratteristico</b>
	<b>Viabilit^ esistente / prevista</b>
	<b>Acqua</b>
	<b>Filo fisso</b>
	<b>Sagoma limite</b>
	<b>Vincolo culturale di cui a Dlgs 490/1999, titolo 1;</b>
	<b>Muro di interesse storico-documentale</b>
	<b>Portale di interesse storico-documentale</b>
	<b>Pozzo di interesse storico-documentale</b>
	<b>Area di rispetto allevamento zootecnico, perimetro</b>
	<b>Sito di importanza comunitaria di cui a direttiva Cee 92/43, perimet</b>
	<b>Altezza massima, metri</b>

**D 6) NORME DI ATTUAZIONE - TESTO.**

(Parole in rosso barrate: sopresse).  
(Parole in verde sottolineate: inserite).

## ART. 8. CRITERI PARTICOLARI.

1. Salvo mantenimento, ripristino o inserimento di elementi e caratteristiche tipiche storiche appropriate all'edificio:

a) le coperture sono realizzate:

- 1) a falda/e;
- 2) con colmo o, per i portici, linea di attacco alla facciata: orizzontale;
- 3) con pendenza:
  - 3.1) compresa tra:
    - 3.1.1) 40% e 45% presso filo fisso;
    - 3.1.2) 35% e 45%, o pari a esistente in ampliamento, fuori da filo fisso;
  - 3.2) realizzata anche per la faccia inferiore sporgente dalla muratura perimetrale, salvo realizzazione di cornicioni o altre opere tipiche storiche;
- 4) con sporgenza da muratura perimetrale nel verso della pendenza non inferiore ad 1/8 dell'altezza all'estradosso, nè superiore a m 1,50;
- 5) con manto di laterizio naturale curvo a canale singolo.

Resta salva la possibilità di realizzazione di terrazze di cui alla lettera e), punto 1);

b) i muri esterni sono realizzati:

- 1) intonacati con malta di calce o cemento, salva la possibilità di ripristino a vista di paramento di pietra, sasso o mattone;
- 2) colorati tenui e uniti o *come* una terra naturale, salva la possibilità di:
  - 2.1) ripristino di colore antico di edificio storico;
  - 2.2) applicazione a edifici per servizi ed attrezzature collettive di colori bianco e grigio;
  - 2.3) mantenimento di colore naturale di pietra o mattone a vista;

c) le finestre, luci, vetrine, porte-vetrine sono realizzate:

- 1) di figura quadrata o rettangolare verticale;
- 2) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6;
- 3) di larghezza ai piani primo e superiori massima di m 1,2;
- 4) con cornice di pietra, cemento, malta o a tinteggio, di spessore minimo di cm 15;
- 5) con schema di allineamento orizzontale e verticale;
- 6) di superficie complessiva, con porte e portoni, per parti di facciata non porticate, distinte per piani, compresa tra:
  - 6.1) 10% e 50% a piano terra;
  - 6.2) 10% e 25% a piani superiori;
- 7) le finestre: a distanza reciproca minima pari alla larghezza della finestra più stretta.

In tutte le aperture sono vietati serramenti di alluminio naturale o anodizzato e griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;

d) le colonne isolate se non per pergolato sono realizzate della sezione minima, eventualmente costituita da più fusti, di:

- 1) se alte 1 piano: m<sup>2</sup> 0,16;
- 2) se alte 2 o più piani: m<sup>2</sup> 0,25;

- e) le terrazze sono ammesse solo in zona A3, A4 e A6, in fronte non interessato da filo fisso, e:
- 1) se senza aggetto:
    - 1.1) non inserite in falda di copertura;
    - 1.2) di superficie massima pari a 1/4 della superficie coperta complessiva dell'unità funzionale;
  - 2) se in aggetto:
    - 2.1) con montanti e copertura (loggiate);
    - 2.2) di sporgenza fino a m 1,5;
- f) i balconcini sono ammessi di sporgenza massima di m 0,6 e larghezza massima di m 1,2, sopra ingressi;
- f bis)** per i tettucci valgono le norme previste per le coperture;
- f ter)** i parapetti esterni sono realizzati in uno dei modi seguenti:
- 1) pieni e rivestiti con lo stesso materiale della parete, escluso cemento;
  - 2) di mattoni a faccia vista;
  - 3) di pietra, legno o ferro con disegno semplice e geometrico;
- g) gli impianti tecnologici sporgenti da sagoma di edificio sono realizzati possibilmente non visibili da spazi pubblici. ~~I pannelli solari sono comunque vietati in zone A1 e A2 e presso filo fisso;~~
- In zona A2 e presso filo fisso:
- 1) su tetti a falda nuovi pannelli solari fotovoltaici e termici sono realizzati:
    - 1.1) aderenti o integrati alla copertura, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, con forme geometriche semplici;
    - 1.2) distanti dai bordi delle falde almeno 60 centimetri;
  - 2) i serbatoi di accumulo di impianti solari termici sono posti interni agli edifici o, se esterni, non visibili da spazi pubblici distanti meno di 150 metri;
- h) i pluviali e le grondaie sono realizzati di sezione circolare e semicircolare;
- i) le insegne sono realizzate di materiale opaco, esclusa plastica, illuminate da esterno;
- l) i pergolati sono realizzati di legno o ferro;
- m) i portici sono realizzati di profondità dal limite esterno delle colonne minima di m 2,5;
- n) i recinti di nuova costruzione:
- 1) verso spazio pubblico in genere:
    - 1.1) sono realizzati di muro;
    - 1.2) rispettano un'altezza minima di m 1,6 e massima di m 3, salvo che per cancellata o portale di forma tipica storica;
  - 2) verso corso d'acqua:
    - 2.1) sono realizzati di rete;
    - 2.2) rispettano un'altezza massima di m 1,6 totale, e di m 0,1 il cordolo eventuale;
- o) le tende parasole aggettanti sono realizzate:
- 1) di tipo: a falda, aperte lateralmente, con bordo lineare;
  - 2) di altezza, anche per eventuale frangia, su area pubblica: minima m 2,2;
  - 3) di sporgenza rispetto a muro, su area pubblica: massima m 1,5, ma non più di 1/4 della larghezza dell'area pubblica;

- 4) di larghezza: massima corrispondente ad aperture di facciata più di cm 20 per lato. In presenza di più aperture le tende sono realizzate distinte per aperture;
  - 5) di colore: unito;
  - 6) di materiale: tessuto non plastificato;
  - p) le opere per illuminazione sono realizzate a luce diffusa;
  - q) le opere accessorie sono realizzate comunque di dimensione, forma, materiale e colore coerenti con gli edifici;
  - r) in manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione i muri di pietra e sasso a vista, consistenti e omogenei, nonché i portali di pietra o mattone ed altri elementi speciali di particolare interesse sono conservati o ripristinati a vista. Ove la demolizione o la trasformazione non sia necessaria per motivate esigenze le opere di cui al periodo precedente sono comunque conservate o ripristinate a vista.
2. In zone A1 e A2 restano salvi e prevalenti rispetto a previsioni di cui al comma 1 criteri di intervento tipici di restauro e conservazione tipologica.
  3. Le opere esistenti degradanti l'ambiente sono rimosse o occultate alla vista da spazio pubblico mediante cortina muraria o vegetale.
  4. Gli edifici esistenti difformi dai criteri particolari sono adeguati per le opere oggetto di intervento.
  5. Sono vietati sbancamenti e riporti, se non provvisori o per ripristino di stato storico.
  6. Il Comune può prescrivere la conservazione o il ripristino totale o parziale di elementi di interesse storico-artistico, documentale o ambientale esistenti, e in particolare di:
    - a) sporti di tetto di travi di legno a vista;
    - b) portali carrai e pedonali;
    - c) cornici e cornicioni sagomati;
    - d) riquadrature in pietra, mattoni o intonaco lavorato;
    - e) inferriate e cancelli in ferro lavorato;
    - f) muri in pietra, ciottoli, mattoni o misti, a vista, consistenti ed omogenei, e muri rivestiti con intonaco grezzo ingiallito;
    - g) balconcini di pietra;
    - h) loggiati;
    - i) comignoli lavorati;
    - l) inserti in pietra, laterizio, ceramica o ferro lavorati;
    - m) pozzi e fontane in pietra;
    - n) edicole religiose;
    - o) pitture murali;
    - p) frangisole di laterizio;
    - q) parapetti in pietra o ferro lavorato;
    - r) finestre di soffitte curvilinee o composite;
    - s) pavimentazioni di ciottoli o cotto pregiato;
    - t) opere artistiche;
    - u) alberi notevoli.
  7. La pavimentazione di aree private é vietata di asfalto o cemento liscio.
  8. Per edifici valgono come indirizzo i criteri costruttivi di cui alla «Guida agli interventi edilizi nei centri rurali» della Regione - Servizi dei beni ambientali e culturali, autore Pascolo.
  9. Gli interventi su corso d'acqua rispettano i criteri seguenti:

- a) per manufatti in alveo:
- 1) manutenzione e ripristino sono realizzati limitandosi l'impiego di elementi prefabbricati di calcestruzzo;
  - 2) la scelta dei materiali è compiuta mirando alla naturalizzazione dei luoghi;
  - 3) i manufatti ed opere contenenti aspetti storico-documentali, quali lavatoi, passerelle e altro resti di un rapporto consolidato tra popolazione e corso d'acqua sono mantenuti e conservati;
- b) per sponde e alveo:
- 1) il rivestimento di sponde inclinate è realizzato con criteri di ingegneria naturalistica, salvo quanto previsto al punto 2);
  - 2) le sponde inclinate possono essere cementate nelle zone di erosione, limitatamente alla parte normalmente sommersa;
  - 3) i salti di fondo sono realizzati di pietra, a gradoni di altezza limitata;
- c) per vegetazione ripariale:
- 1) salve restando le esigenze di funzionalità idraulica, le formazioni arboree sono mantenute o ricostituite. *Ove realizzata ricostituzione nelle aree soggette a vincolo paesaggistico/ambientale come individuate nei grafici redatti dal Comune ai sensi della Lr 52/1991, art. 131, comma 12, sono utilizzate specie arboree ed arbustive comprese tra le seguenti:*
    - 1.1) *specie arboree:*
      - 1.1.1) *acero campestre;*
      - 1.1.2) *carpino bianco;*
      - 1.1.3) *frassino ossifillo;*
      - 1.1.4) *pioppo nero;*
      - 1.1.5) *ciliegio;*
      - 1.1.6) *farnia;*
      - 1.1.7) *salice bianco;*
      - 1.1.8) *sorbo ciaverdello;*
      - 1.1.9) *tiglio plastifillo;*
      - 1.1.10) *olmo campestre;*
      - 1.1.11) *salice delle capre;*
    - 1.2) *specie arbustive:*
      - 1.2.1) *sanguinella;*
      - 1.2.2) *nocciolo comune;*
      - 1.2.3) *biancospino comune;*
      - 1.2.4) *prugnolo;*
      - 1.2.5) *spino cervino;*
      - 1.2.6) *ligustro comune.*
- Ogni piantumazione è comunque subordinata al rispetto delle norme di cui al Rd 523/1904;
- 2) la manutenzione delle formazioni arboree è ammessa solamente mediante taglio di ceduzione, taglio fito-sanitario, sbrancamento e sfoltimento, nel periodo da novembre a marzo, fatte salve superiori esigenze di carattere idraulico;
  - 3) salve restando le esigenze di funzionalità idraulica, le nuove formazioni arboree sono realizzate impiantandosi specie autoctone. Ogni

piantumazione è comunque subordinata al rispetto delle norme di cui al Rd 523/1904;

- 4)** è vietato l'impianto di robinia;
- d)** per qualità delle acque: è vietato lo scarico di acque reflue non depurate.